

Decreto n. 2761

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n. 2959 del 14.06.2012;
- VISTO** il vigente Regolamento Didattico di Ateneo;
- VISTO** Il D.Lgs. n. 68 del 29/03/2012 recante norme di “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio” e in particolare l’art. 11, che pone in essere una serie di strumenti e servizi per il successo formativo degli studenti universitari;
- VISTO** il D.P.C.M. del 09.04.2001;
- ACQUISITO** il parere favorevole del Consiglio degli Studenti nella seduta del 18 febbraio 2016;
- ACQUISITO** il parere favorevole del Prof. Paolo Stefani, Delegato alla Semplificazione;
- VISTA** la delibera del Senato Accademico del 19 luglio 2016 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento per le Collaborazioni Studentesche.

D E C R E T A

Art. 1 - E’ emanato il Regolamento per le Collaborazioni Studentesche, allegato al presente decreto di cui è parte integrante.

Bari, lì 12/09/2016

F.to **IL RETTORE**
Prof. Antonio Felice Uricchio

Regolamento sulle forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall'Università degli Studi di Bari

Art. 1 – Ambito di applicazione

L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nei limiti delle risorse disponibili nel proprio bilancio e in conformità con quanto disposto dall'art. 11 del D. Lgs. n. 68 del 29/03/2012 (ex L. 390/91) e dal DPCM 09.04.2001, individua ed attua forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall'Università, con esclusione di quelle inerenti alla docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative.

Nell'ottica del miglioramento dei servizi offerti dall'Università ai propri studenti, l'attività di collaborazione potrà essere svolta anche presso Enti Locali e Istituzioni Pubbliche, a tal fine convenzionate con l'Università di Bari Aldo Moro, e con oneri a carico dell'Ente Esterno, nelle forme e nei modi previsti dai successivi articoli.

Art. 2 – Caratteri generali

Tale opportunità retribuita è offerta agli studenti nel corso del proprio percorso didattico, entro la data della seduta di laurea. La partecipazione alle predette forme di collaborazione avviene attraverso l'accesso ad una selezione pubblica.

Le collaborazioni, ovunque svolte, non costituiscono a nessun titolo rapporto di lavoro subordinato, non comportano trattamenti pensionistici e non danno luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

L'Università, e gli Enti/Istituzioni convenzionati, che si avvalgano di tale collaborazione, provvedono alla copertura assicurativa per gli infortuni e per la responsabilità civile degli studenti nello svolgimento di tali attività.

Il corrispettivo spettante allo studente è esente da imposte a norma dell'art. 11, comma 3, del D.L. 68/2012.

Art. 3 - Forme di collaborazione.

Le collaborazioni studentesche per servizi resi dall'Università si realizzano tramite:

- attività di supporto ai servizi amministrativi e informativi degli uffici e delle strutture didattico/scientifiche di Ateneo che non implicino l'assunzione di responsabilità di natura amministrativa;
- attività di supporto al funzionamento delle biblioteche e delle isole didattiche;
- attività di supporto alla gestione dei laboratori didattici e scientifici e alle aule informatiche;
- attività di testimonianza nell'orientamento e di orientamento on line, anche relative agli studenti stranieri e ai richiedenti asilo e ai rifugiati politici e attività svolte sui social per contatto diretto;
- attività di placement (convenzioni, stage, contratti con le imprese) e di alternanza scuola-lavoro, anche con riguardo allo stimolo a spin off e start up (junior enterprise);
- attività di progettazione soft.

Per le ultime tre attività elencate sarà previsto un breve corso di formazione rientrante nelle ore di attività di collaborazione studentesca.

Nel caso di altri Enti o Istituzioni Pubbliche convenzionate si realizzano tramite:

- attività di supporto ai servizi amministrativi e informativi degli uffici e delle strutture che non implicino, in nessun caso, l'assunzione di responsabilità di natura amministrativa.

Art. 4- Risorse Finanziarie

L'assegnazione delle collaborazioni presso l'Università avviene nei limiti delle risorse disponibili nel proprio bilancio, con esclusione di qualsiasi onere a carico dello Stato (Decreto Legislativo 29/03/2012, n. 68, art. 11, comma 2).

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università definisce annualmente l'ammontare delle proprie risorse finanziarie disponibili, in sede di definizione del bilancio di previsione, da destinare alle attività di collaborazione studentesca.

Gli Enti e le Istituzioni esterne convenzionate, entro il 31 gennaio di ogni anno devono produrre apposita documentazione attestante la copertura finanziaria delle collaborazioni richieste.

Il Consiglio di Amministrazione determina, inoltre, l'importo del compenso orario per le suddette prestazioni che non potrà, comunque, essere inferiore a € 5,16 e dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione al termine della collaborazione, che dovrà concludersi entro e non oltre 12 mesi dal momento della pubblicazione delle graduatorie definitive.

Art. 5 – Determinazione delle collaborazioni attivabili

Entro il 31 gennaio di ogni anno i responsabili delle strutture amministrative e di ricerca interne all'Università, e i responsabili di Enti/Istituzioni esterne convenzionate, interessati ai servizi indicati nell'art. 3, fermo restando che ogni contratto non potrà superare le 200 ore (art. 11, comma 4, lett. b, D. Lgs. n. 68/2012), devono far pervenire al Magnifico Rettore domanda per l'utilizzo di collaborazioni part-time, specificando:

- 1) il numero di collaborazioni part-time necessarie nella struttura;
- 2) il tipo di collaborazione a cui saranno adibiti gli studenti selezionati.

Art. 6 – Selezione Pubblica

La selezione pubblica per le collaborazioni studentesche è emanata entro il mese di marzo di ciascun anno. Fatta eccezione per il primo anno di emanazione di questo Regolamento.

Nel testo vengono definiti il numero complessivo delle collaborazioni, i termini e le modalità di presentazione della domanda, i requisiti di partecipazione.

La selezione pubblica è emanata con riferimento alle normative vigenti e viene pubblicata sul portale dell'Università.

Art. 7 – Requisiti di partecipazione

La selezione è riservata agli studenti regolarmente iscritti a corsi di laurea di primo livello, specialistiche, magistrale e magistrale a ciclo unico, e comunque iscritti da un numero di anni non superiore alla durata legale del corso di studi più uno.

Gli iscritti al primo anno di laurea magistrale non sono, ai fini di tale selezione pubblica, considerati matricole.

Gli studenti che conseguano il Titolo di Laurea in costanza di contratto di collaborazione, potranno terminare le ore mancanti alla conclusione del contratto.

Ai soli fini del calcolo dei requisiti di reddito, saranno presi in considerazione i dati ISEE in corso di validità.

Requisiti di merito

Gli studenti devono aver conseguito entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di emanazione del bando i 2/5 dei crediti previsti dal proprio corso di laurea o con riferimento al piano di studi individuale. Nel calcolo non saranno presi in considerazione gli esoneri, né i crediti acquisiti con i corsi liberi. L'esame composto da più moduli o da prove scritte o orali, si intenderà superato qualora siano superati tutti i moduli o entrambe le prove.

Requisiti di condizione economica

La condizione economica, relativa all'anno accademico precedente a quello di emanazione della Selezione, come disposto dall'art. 11 del D.L. n. 68/2012, sarà presa in considerazione in caso di parità di curriculum formativo, dando la precedenza agli studenti in condizioni economiche di maggiore disagio.

Studenti ADISU

L'Università, in conformità con quanto disposto dal DPCM del 09/04/2001, tra gli studenti che presentano i requisiti richiesti, concederanno tali benefici, sulla base di graduatorie separate, agli studenti idonei non beneficiari delle borse di studio ADISU concesse nell'anno accademico precedente all'emanazione dell'avviso pubblico.

Art. 8 – Casi di esclusione/incompatibilità

Sono esclusi dall'attività:

- gli immatricolati ad un corso di laurea di I livello o magistrale a ciclo unico;

- gli studenti iscritti da oltre un anno rispetto alla durata legale del corso, con riferimento all'anno di prima immatricolazione in qualsiasi Università;
- gli iscritti ai corsi di singoli insegnamenti;
- gli iscritti a un corso di studi, per il conseguimento di un titolo accademico successivo al primo, di pari livello a quello già conseguito;
- percettori di borsa di studio ADISU nell'anno accademico precedente a quello di emissione della selezione.

Art. 9 – Domande di partecipazione

Le domande di ammissione alla selezione devono essere presentate esclusivamente in modalità on-line utilizzando l'apposita procedura resa disponibile sulla piattaforma informatica Esse3.

Art. 10 – Formulazione delle graduatorie

Verificati i requisiti di partecipazione, le graduatorie vengono formulate per ogni singolo corso di studi secondo i seguenti criteri:

a parità di crediti acquisiti superiori ai 2/5, di cui all'art. 7 di questo regolamento, prevale la media curriculare;

a parità di media curriculare prevale lo stato di disagio degli studenti, commisurato all'indicatore ISEE in corso di validità.

In caso di ulteriore parità prevale la minore età.

Art. 11 - Priorità

Viene data priorità, con graduatoria separata, ai sensi dell'articolo 2 comma 4 D.P.C.M. 09/04/2001, agli idonei non assegnatari delle borse di studio ADISU- Puglia per l'anno accademico precedente a quello di pubblicazione dell'avviso pubblico.

Art. 12 – Pubblicazione delle graduatorie

E' prevista la pubblicazione della graduatoria provvisoria su apposita pagina del portale uniba. it al fine di consentire la presentazione di eventuali ricorsi.

Tali ricorsi andranno presentati, secondo le modalità indicate nell'avviso pubblico, entro e non oltre 7 giorni dalla data di pubblicazione.

Decorso tale termine e tenuto conto dei ricorsi eventualmente presentati, sarà predisposta la graduatoria definitiva che, approvata con decreto Rettorale, sarà resa pubblica sul sito uniba.it

La graduatoria definitiva mantiene la sua validità per 12 mesi dal momento della sua pubblicazione.

Art. 13- Contratto per le collaborazioni studentesche.

L'affidamento delle collaborazioni avverrà, entro e non oltre 10 giorni dalla convocazione effettuata dagli uffici competenti, mediante la stipula di contratto tipo fra l'Università o l'Ente/Istituzione convenzionata e lo studente assegnatario della collaborazione. La convocazione avverrà esclusivamente tramite l'indirizzo mail istituzionale dello studente.

Lo studente è tenuto a svolgere le prestazioni richieste per la collaborazione secondo quanto previsto dal contratto ed osservando l'orario e le disposizioni concordate con il responsabile della struttura, tenuto conto delle esigenze della struttura stessa.

Nel caso in cui lo studente vincitore debba sospendere la collaborazione, per motivi personali o per lo svolgimento di altri Servizi resi dall'Università, prima dell'inizio o durante lo svolgimento del rapporto, si procederà a far scorrere la graduatoria o a sospendere il relativo contratto. Al risolversi della situazione descritta lo studente potrà svolgere il servizio o completare le ore residuali di collaborazione. In tal caso, fermo restando il pagamento delle ore effettivamente svolte, sino a scadenza della validità della graduatoria, e/o a disponibilità di richieste da parte delle strutture.

Art. 14 – Decadenza

La perdita della qualifica di studente iscritto presso questo Ateneo comporterà la decadenza dall'attività in parola. Lo studente è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'ufficio competente che provvederà alla risoluzione del contratto e all'avvio della procedura necessaria al pagamento delle ore effettivamente prestate.

L'assenza dal servizio che superi, ingiustificatamente, e in modo continuativo, il 20% delle ore previste dal rapporto di collaborazione comporta la decadenza dello stesso; in questo caso il Responsabile della struttura può ottenere un sostituto a copertura delle ore residuali. Lo studente non potrà, salvo giustificati e gravi motivi, completare il monte ore assegnatogli fermo restando il diritto al pagamento delle ore effettivamente prestate.

Art. 15 – Compiti del Responsabile della Struttura

Il responsabile della Struttura o dell'Ente/Istituzione convenzionata presso cui viene svolta l'attività, è responsabile della stessa ed è tenuto a:

- individuare, nel rispetto dei principi fissati dall'art. 11 del D.Lgs. n. 68/2012, (della L. 390/91), e dal DPCM 09.04.2001 e dal presente Regolamento, le attività cui lo studente è chiamato a collaborare;
- concordare con lo studente i modi ed i tempi dell'attività, che devono essere compatibili sia con le esigenze funzionali della struttura che con gli obblighi formativi dello studente stesso;
- coordinare l'attività prestata dallo studente;
- comunicare, agli uffici competenti, entro il termine massimo di 7 giorni dalla fine della collaborazione il numero di ore effettuate dallo studente;

Il Responsabile della struttura assegnataria potrà segnalare, ai competenti uffici, i casi di inadempienza e/o inosservanza dei doveri dello studente, anche in corso di svolgimento dell'attività stessa. Tale valutazione comporterà l'intimazione ad adempiere la prestazione dovuta. In caso di persistenza dell'inadempimento l'ufficio competente provvederà alla risoluzione del contratto di collaborazione dello studente interessato, con il diritto al solo pagamento delle prestazioni effettuate.

Art. 16 – Doveri dello studente

Lo studente chiamato a prestare l'attività a tempo parziale è tenuto a:

- comunicare tempestivamente la volontà di accettare o di rinunciare a prestare l'attività presso la struttura di assegnazione;
- attenersi alle modalità di svolgimento dell'attività concordate con il Responsabile della struttura cui compete il coordinamento dell'attività stessa;
- avere cura delle risorse materiali destinate alle funzioni istituzionali dell'Ateneo, o dell'Ente esterno convenzionato, preservandone la funzionalità;
- concorrere ad un'efficiente utilizzazione delle risorse messe a disposizione e ad un'efficace collaborazione alla erogazione dei servizi cui è assegnato.

L'assegnazione potrà essere variata solo per straordinarie esigenze di servizio.

Lo studente è tenuto al rispetto della privacy e del segreto d'ufficio in merito alle informazioni di cui potrà venire a conoscenza, anche casuale, nel periodo dello svolgimento della collaborazione.

Art. 17 – Sanzioni

In caso di mancato inizio o di interruzione dell'attività per giustificati motivi lo studente può recuperare, in tutto o in parte, il monte ore non effettuato, fatte salve le sopravvenute esigenze funzionali della struttura di assegnazione, e comunque entro il termine massimo assegnato all'inizio della collaborazione.

Il mancato inizio dell'attività in assenza di giustificati motivi dà luogo alla decadenza della concessione del beneficio.

Nell'ipotesi in cui l'Ufficio competente venga a conoscenza delle cause di esclusione/incompatibilità indicate nell'art. 8, si procederà alla immediata esclusione dalle graduatorie e/o in caso di collaborazione già avviata, alla risoluzione del contratto di collaborazione. Tale situazione comporterà la perdita del diritto al pagamento delle ore eventualmente prestate.